

# Regolamento per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità.

---

## Art. 1

1. Il Professionista in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie, colpito da inabilità o invalidità, per ottenere la pensione di inabilità o invalidità deve produrre certificato medico dal quale risulti - oltre alla natura e alla data di insorgenza dell'infermità - la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- dell'incapacità permanente e totale all'esercizio della professione, ove venga richiesta la pensione di inabilità;
- della riduzione in modo continuativo, a meno di un terzo, della capacità all'esercizio della professione, ove venga richiesta la pensione d'invalidità;

2. [comma abrogato].

3. Prima della liquidazione della pensione dovrà essere presentata la seguente documentazione, anche autocertificata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- certificazione relativa al possesso di partita I.V.A.;
- certificazione di iscrizione all'Albo professionale completa di tutti i periodi d'iscrizione;
- dichiarazione di non essere soggetto ad altre forme di previdenza obbligatoria per i periodi d'iscrizione a Inarcassa e di non essere titolare di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto.

## Art. 2

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, Inarcassa chiederà la designazione, da parte di ciascun Ordine Provinciale dei Medici, di una terna di specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni in possesso di regolare diploma di specializzazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, entro sessanta giorni dalle segnalazioni delle terne indicate da ciascun Ordine, sceglie i Medici Referenti Provinciali ed i loro sostituti. Nomina, inoltre, il "Sanitario di Fiducia di Inarcassa".

## Art. 3

1. Al Medico Referente Provinciale o, in assenza, al Medico Referente di Provincia limitrofa saranno inviati, entro sessanta giorni, gli atti relativi all'istanza di pensionamento corredata dalla documentazione di cui all'art. 1, comma 1, anche nelle more di eventuali regolarizzazioni della posizione presso Inarcassa del richiedente.

2. Il Medico Referente Provinciale, dopo averli esaminati, dopo aver visitato l'istante e compiuti tutti gli accertamenti da lui ritenuti strettamente necessari, si pronuncia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione degli atti, sull'inabilità o invalidità specificamente riferite all'attività professionale. Eventuali accertamenti specialistici dovuti a casi di particolare complessità, previa segnalazione a Inarcassa, dovranno essere avviati a soluzione nel più breve tempo possibile.

3. Il giudizio del Medico Referente Provinciale viene sottoposto al vaglio del Sanitario di Fiducia di Inarcassa.

4. Il Sanitario di Fiducia, il cui parere è preminente, si esprime entro 15 giorni e può richiedere al Medico Referente, laddove ne ricorrano gli estremi, un supplemento di visita o l'integrazione della stessa con particolari accertamenti specialistici.

5. Detta visita e gli accertamenti eventualmente richiesti dovranno essere espletati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; i risultati dovranno essere comunicati entro quindici giorni al Sanitario di Fiducia e ad Inarcassa.

## Art. 4

1. Il Sanitario di Fiducia, previa approvazione della Giunta Esecutiva, ha facoltà di sottoporre l'istante ad un controllo sanitario che sarà effettuato presso il luogo di residenza dell'istante stesso, nei tempi e nei modi che deciderà il Sanitario di Fiducia, a suo insindacabile giudizio, con oneri a carico di Inarcassa.

## Art. 5

1. In ogni fase procedurale l'istante può farsi assistere, a sue spese, da un medico di sua fiducia.

## Art. 6

1. Documentata comunicazione dell'esito negativo degli accertamenti sanitari viene inviata all'istante entro 15 giorni dal ricevimento del parere del Sanitario di Fiducia.

L'istante, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, può richiedere che l'accertamento definitivo venga deferito ad un collegio composto da tre medici, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo, specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni, nominato dai primi due o, in difetto, dall'Ordine provinciale del luogo di residenza dell'istante.

2. Qualora si proceda alla costituzione di collegio medico che non dia luogo a riconoscimento dell'inabilità o dell'invalidità, i relativi oneri sono a carico dell'istante.

3. Il parere del Collegio medico è definitivo.

## Art. 7

1. Qualora gli accertamenti sanitari abbiano dato esito negativo ed in caso di mancato ricorso al Collegio Medico o di giudizio negativo espresso dal Collegio stesso, la domanda di pensione è respinta dalla Giunta Esecutiva.

## Art. 8

1. La permanenza delle condizioni d'inabilità può essere accertata, in qualsiasi momento, entro dieci anni dalla concessione della pensione.

## Art. 9

1. La revisione delle condizioni psicofisiche del pensionamento d'invalidità, ad esclusione delle pensioni

dichiarate non revisionabili, è disposta ogni tre anni dalla data della prima liquidazione della pensione.

2. La pensione di invalidità è definitiva quando la riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità di esercizio della professione è stata confermata altre due volte, dopo la prima concessione.

#### **Art. 10**

1. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato di inabilità o invalidità che non si presti alla revisione.

#### **Art. 11**

1. Le revisioni sono effettuate con la procedura di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

#### **Art. 12**

1. La Giunta Esecutiva dispone, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'erogazione di un acconto pari a due terzi di otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore al momento della domanda di pensione.

2. L'erogazione dell'acconto è subordinata alla presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 1, comma 3.

3. L'acconto percepito dovrà essere integralmente restituito con interessi legali qualora la pratica si concluda con la reiezione della domanda di pensione di inabilità o di invalidità.

#### **Art. 13**

1. La maturazione del diritto alla pensione di inabilità o di invalidità coincide con la data di presentazione della domanda o, in caso di infortunio, con la data di quest'ultimo.

2. Una diversa data di maturazione del diritto a pensione dovuta all'insorgenza della inabilità o della invalidità di grado pensionabile può essere dimostrata su base documentale da parte dell'istante.

#### **Art. 14**

1. L'eventuale contenzioso sull'applicazione dell'art. 13, comma 2, dovrà essere risolto con la procedura Collegiale di cui all'art. 6.

#### **Art. 15**

1. Alle domande in corso di istruttoria si applica il presente regolamento se più favorevole.